Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.330** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** •
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (P[illegible]zo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via C[illegible], 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 9 NOVEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 % (Leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella undicesima estrazione del 21 ottobre 1963. Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(8358)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimoborso e pel conferimento di premi n. 51 **« Argea » - Compagnia di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Estrazione prestito obbligazionario 6 % 1956-1966. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1965. — **« Immobiliare Senio », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1963. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Officine Fonderia ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **« Veraci », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Trafilati S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1963. — **« Angelo & Mario F.lli Bettini », società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1963. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno Boggian & Valbusa, società accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **Centrale Interprovinciale del latte, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1963. — **A.C.E.T. - Società azionaria Azienda Cartaria Emiliana Triveneta, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1963. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1963. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Società anonima Industria laterizi, società per azioni, in Legnago:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1963. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestiti Città di Torino - Azienda Elettrica emissione 1960-1962 sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito Città di Torino, emissione 1937, sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate nel 1963. — **« S.A.D.I. » Società per Azioni », in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Cavalli & Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Immobiliare « 3 F », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1963. — **Immobiliare Del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **Conceria Luigi Oberrauch & Figli, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1963. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Gallarate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1963. — **« Martazz » - Fabbrica di Maglierie P. Martinengo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **« E. Isolabella & F. », società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1977 sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestiti di L. 4.000.000.000 sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **« Simbi », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **« Star » - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 11 ottobre 1963. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1958 » sorteggiate il 30 settembre 1963. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1952 » sorteggiate il 30 settembre 1963. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1957 » sorteggiate il 30 settembre 1963. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1955 » sorteggiate il 30 settembre 1963. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1956 » sorteggiate il 30 settembre 1963. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1963. — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Società per azioni Cappellificio Cervo, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1963.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 12 *luglio* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1963
registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 3

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TURCHI Fernando di Giuseppe, nato a Fanano (Modena) il 12 gennaio 1918, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Nel corso di un'ardua azione svolta nelle retrovie nemiche, cadeva in una imboscata e veniva catturato. Sottoposto alle più crudeli torture, non si lasciava sfuggire alcuna rivelazione compromettente per la Resistenza. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Fanano, 10 ottobre 1944.

(9318)

Decreto presidenziale 3 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FIORI Mario, nato a Pellegrino Parmense il 27 novembre 1926, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Valoroso combattente, con supremo sprezzo del pericolo era di esempio ai compagni di lotta attaccati da preponderanti forze nemiche. Circondato, si difendeva eroicamente finchè, colpito a morte, cadeva al suolo esanime. — Porzolo di Bore, 24 gennaio 1945.

(9319)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1963, n. **1456.**

Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 5;

n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 4 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4.

Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 4 novembre 1963, n. **1457.**

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Opere pubbliche ed abitati

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonchè di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

Art. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167

Il valore venale delle aeree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

Art. 4.

Nei Comuni e nelle località indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti commi anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

Art. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dello articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del genio civile e questo abbia proceduto allo accertamento del danno.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dello ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Art. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

Interventi assistenziali

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

Sospensione del pagamento dei tributi.
Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine.

Negli altri Comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione, in relazione al danno comunque subìto, potrà essere concessa, a domanda degli interessati.

Art. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dallo articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, numero 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia neces-

sario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio pecedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

Aziende industriali, commerciali e artigiane

Art. 12.

Alle imprese, site nei territori dei Comuni e località di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento è del 50 per cento.

Art. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per la installazione di nuovi impianti, nonchè per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

Ove si tratti di un nuovo impianto industriale la ricostruzione e l'installazione può avvenire in località diversa da quella originaria purchè nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e Comuni limitrofi.

Art. 14.

L'entità del danno subìto da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal prefetto della Provincia, sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Art. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera *a*), sono concessi dal prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati d'avanzamento dei lavori.

Art. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dello evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona delle due Province o in Provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

Art. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera *a*), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Aziende agricole

Art. 21

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dalla anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 23.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.

A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

Lavoratori subordinati

Art. 24.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle località di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti allo Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all'articolo 1, purchè in quest'ultimo caso residenti in località disastrata, nonchè ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 25.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

Art. 26.

I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui allo articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

Art. 27

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 28.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

Disposizioni generali e finanziarie

Art. 29.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 30.

Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe della diga del Vajont.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

Art. 31.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

Art. 32.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 33.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

Art. 34.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1963

SEGNI

Leone — Rumor — Martinelli — Sullo — Mattarella — Togni — Delle Fave — Medici — Colombo

Visto, *il Guardasigilli* Bosco

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1458.

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Art. 2.

Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette.

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 3.

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i con-

tribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati.

Art. 4.

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Art. 5.

Definitività dei tributi e diritti corrisposti.

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 6.

Limite temporale per l'applicazione del condono.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — COLOMBO — MEDICI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1459.

Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 12 per cento;

b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento;

c) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate: 12 per cento;

d) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 10 per cento;

e) antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi: 10 per cento

f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10 per cento.

Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Art. 2.

La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera *e*) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Università, dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico, per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1460.

Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:

lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale

agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.C.I.S., all'I.S.E.S., alle Province ed ai Comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

La ripartizione territoriale dei contributi per Provincia dovrà essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potrà eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni da concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata da parte degli istituti, enti e società indicati nell'articolo precedente.

Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potrà superare la percentuale del 4 per cento.

Art 4.

Gli enti mutuanti, di cui all'articolo 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

Art. 5.

A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 della presente legge può essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre disposizioni, anche l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.).

I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, l'I.N.F.I.R. emetterà serie speciali di cartelle, di pari saggio.

Art. 6.

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nelle località dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorchè solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione dei progetti è demandata, senza alcun limite di importo, ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere.

L'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Per le località nelle quali non è stato adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Art 7

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio finanziario 1999-2000.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principî e criteri direttivi contenuti nel presente articolo.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita una Commissione parlamentare composta di dodici senatori e dodici deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere, e dovranno stabilire:

a) l'applicabilità di esse per gli alloggi costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le Case popolari, dall'I.N.C.I.S., dall'I.S.E.S., dalle Province, dai Comuni e da ogni altro Ente economico senza fini di lucro;

b) una disciplina uniforme per l'emanazione, pubblicazione dei bandi e presentazione delle domande, con la previsione di concorsi speciali per i dipendenti degli Enti di cui all'articolo 2 della presente legge; nonchè per la determinazione dei canoni di locazione e delle rate di riscatto, delle quote di amministrazione e di manutenzione;

c) la composizione e funzionamento di Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, nelle quali sia assicurata una congrua rappresentanza delle categorie degli assegnatari;

d) i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti per la formazione delle graduatorie, uniformi per tutto il territorio nazionale, in relazione alle oggettive necessità dei richiedenti, alla composizione del nucleo familiare, al reddito complessivo, alla situazione abitativa attuale, alla localizzazione del posto di lavoro e, in generale, ad ogni altro indice dimostrativo della necessità dell'alloggio richiesto;

e) la procedura che, assicurando il massimo di speditezza, garantisca la possibilità di revisione delle graduatorie e gli opportuni rimedi giurisdizionali a tutela dei concorrenti;

f) decentramento delle competenze ora attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica dal titolo VII, capo 2°, e dal titolo XII, capo 5°, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge si applicano anche nei confronti dei beneficiari dei contributi concessi in base alla legge 21 aprile 1962, n. 195, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora acquisito la disponibilità legale dell'area fabbricabile.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1461.

Trasferimento della sede municipale del comune di Villavesco (Milano) nella frazione di Tavazzano e mutamento della denominazione di detto Comune in quella di « Tavazzano con Villavesco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villavesco (Milano), rispettivamente, in data 24 marzo 1962, n. 23, e 23 maggio 1963, n. 11, con le quali è stato chiesto che la sede municipale sia trasferita nella frazione Tavazzano e che la denominazione del Comune sia mutata in quella di « Tavazzano con Villavesco »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano in data 19 novembre 1962, n. 34353/2283/62, con la quale è stato espresso parere in merito a dette richieste;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Villavesco, in provincia di Milano, è trasferita nella frazione Tavazzano.

La denominazione di detto Comune è mutata in quella di « Tavazzano con Villavesco ».

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1462.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27 — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Gerontologia e Geriatria;
Chirurgia plastica;

Ottica fisiologica;
Parassitologia medica;
Neurochirurgia;

Dopo l'art. 167, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in tisiologia.

Scuola di specializzazione in tisiologia

Art. 168. — E' istituita la Scuola di specializzazione in tisiologia. La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma.

Art. 169. — La Scuola ha la durata di due anni. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a numero dieci allievi.

Art. 170. — Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 171. — Le materie di insegnamento sono:

Primo anno:

1) Patologia e clinica della tubercolosi polmonare;
2) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare ed estrapolmonare;
3) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
4) Diagnostica radiologica;
5) Microbiologia.

Secondo anno:

1) Clinica e terapia delle malattie tubercolari;
2) Diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
3) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
4) Broncologia e tecniche broncologiche;
5) Igiene e legislazione sociale.

Art. 172. — I corsi sono integrati da turni di esercitazione riguardanti la diagnostica clinica, la terapia, le tecniche di laboratorio e da cicli di conferenze fissate anno per anno dal direttore della Scuola.

Art. 173. — Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni, i turni di internato stabiliti dal direttore della Scuola.

Art. 174. — Alla fine del primo ed alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere un esame unico su tutte le materie di insegnamento ed un esame finale di diploma con dissertazione scritta su argomento assegnato dal direttore della Scuola o da uno degli insegnanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1963 e del 2 giugno 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », nelle ricorrenze del 27 dicembre 1963 e del 2 giugno 1964, sarà complessivamente il seguente:

Cavaliere di Gran Croce . . .	n.	25
Grande Ufficiale . .	»	200
Commendatore . . .	»	1.325
Ufficiale . .	»	2.700
Cavaliere	»	11.750

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Legalizzazione di firme da parte degli organi provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 823, sulla delega al Governo per l'emanazione di nuove norme concernenti le documentazioni amministrative e la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti posti in essere nello Stato, da valere all'estero, è demandata alla competenza dei rispettivi Ministri e del Ministro per gli affari esteri o delle autorità da essi delegate;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai medici ed ai veterinari provinciali titolari e loro sostituti, nonchè ai dirigenti (medici e veterinari) gli Uffici di sanità marittima, aerea e di confine e loro sostituti la potestà a legalizzare le firme apposte sugli atti di competenza di questo Ministero;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti posti in essere nello Stato da valere all'estero, attribuita dalle vigenti disposizioni al Ministero della sanità, è delegata, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ai medici ed ai veterinari provinciali titolari e loro sostituti, nonchè ai dirigenti (medici e veterinari) gli Uffici di sanità marittima, aerea e di confine e loro sostituti nella cui circoscrizione territoriale o nell'ambito delle cui funzioni gli atti medesimi sono posti in essere.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(9383)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1963.

Sostituzione del delegato a presiedere la Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, la quale all'art. 5 prevede la istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento della Commissione citata;

Visto il decreto 5 gennaio 1963, contenente la nomina dei componenti di detta Commissione;

Visto il decreto 30 agosto 1963, con il quale il Sottosegretario di Stato on. avv. Giacomo Sedati veniva delegato a presiedere la Commissione in parola;

Ritenuta la opportunità di sollevare dall'incarico suddetto il Sottosegretario di Stato on. avv. Giacomo Sedati, in considerazione della sua nomina, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1963, a commissario straordinario, per provvedere alla direzione ed al coordinamento di tutti i servizi nei territori delle provincie di Belluno e di Udine, colpiti dal disastro del 9 ottobre 1963, e di sostituirlo nell'incarico stesso con il Sottosegretario di Stato on. sen. dott. Vittorio Pugliese;

Decreta:

In sostituzione del Sottosegretario di Stato on. avv. Giacomo Sedati, il Sottosegretario di Stato on. dott. Vittorio Pugliese è delegato a presiedere la Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Pollutri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.829.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9355)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.723.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9356)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Casola Valsenio (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.663.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9357)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Conselice (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.067.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9358)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.055.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9359)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Santa Severina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.188.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Diritto civile » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9458)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Università commerciale « L. Bocconi » di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese » alla cui copertura l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9459)

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9510)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, n. 3000, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1963, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario del 30 marzo 1961 proposto dal sig. dott. Bizziocchi Giuseppe, nato a Ravarino (Modena) il 15 dicembre 1910, avverso le risultanze del suo stato matricolare inviatogli con nota n. 7/121205 del 12 ottobre 1960.

(9347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi dell'8 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,39	622,38	622,42	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,44	577,20	577,50	577,25	577,10	577,25	577,40	577,35	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,42	144,22	144,20	144,195	144,18	144,20	144,21	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,09	90,12	90,12	90,115	90,12	90,11	90,115	90,15	90,11	90,11
Kr. N.	87,01	86,98	87,02	86,96	87 —	86,98	86,97	87 —	86,98	86,96
Kr. Sv.	119,87	119,865	119,83	119,855	119,75	119,82	119,8575	119,82	119,84	119,85
Fol.	172,61	172,86	172,84	172,82	172,75	172,79	172,83	172,77	172,79	172,78
Fr. B.	12,46	12,496	12,494	12,49375	12,485	12,49	12,49	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,03	127,03	127,03	127,10	127,02	127,025	127,02	127,03	127,02
Lst.	1741,57	1741,40	1741,40	1741,55	1741,375	1741,45	1741,40	1741,37	1741,45	1741,35
Dm. occ.	156,47	156,58	156,57	156,555	156,52	156,57	156,545	156,55	156,57	156,55
Scell. Austr.	24,08	24,075	24,08	24,06625	24,05	24,07	24,067	24,10	24,07	24,075
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli dell'8 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	91,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	144,202
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,856
1 Fiorino olandese	172,825
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	127,027
1 Lira sterlina	1741,475
1 Marco germanico	156,55
1 Scellino austriaco	24,067
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 14 settembre 1956 e 9 agosto 1957, nella zona di Montalto di Castro, località Sant'Agostino (Viterbo), della estensione di ettari 527, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 14 settembre 1956, viene revocato.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 7 febbraio 1956, nella zona di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 900 circa, compresa entro i confini delimitati con il sopraindicato decreto ministeriale, viene revocato.

(9344)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Trentennali e 6 % Ventennali.

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1963, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6% Trentennali:
Estrazione a sorte di
n. 191 titoli di L. 2.500
» 383 titoli di L. 5.000
» 4.917 titoli di L. 12.500
» 2.205 titoli di L. 25.000

in totale n. 7.696 titoli per il complessivo valore nominale di L. 118.980.000;

b) In ordine alle obbligazioni 6% Ventennali:
Estrazione a sorte di:
n. 10.112 titoli di L. 12.500
» 6.412 titoli di L. 25.000
» 40.896 titoli di L. 50.000
» 14.434 titoli di L. 500.000
» 772 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 72.626 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.320.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il presidente: ODORIZZI

(9431)

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », 5,50 % Serie speciale « Società Edison », 6 % Serie speciale « Società Edison » e 6 % Serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1963, con inizio alle ore 9,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica »

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª Emissione Ventennale, di:
n. 800 titoli di L. 12.500, per il valore nominale di L. 10.000.000;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª Emissione Ventennale, di:
n. 600 titoli di L. 12.500
» 500 titoli di L. 25.000

in totale n. 1.100 titoli per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5,50% Serie speciale « Società Edison »

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 1ª Emissione, di:
n. 1.183 titoli di L. 500
» 930 titoli di L. 2.500
» 1.184 titoli di L. 5.000
» 1.184 titoli di L. 12.500

in totale n. 4.481 titoli per il complessivo valore nominale di L. 23.636.500;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 2ª Emissione, di
n. 683 titoli di L. 12.500
» 1.019 titoli di L. 25.000

in totale n. 1.702 titoli per il complessivo valore nominale di L. 34.012.500.

c) In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison »

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª Emissione, di
n. 298 titoli di L. 25.000
» 309 titoli di L. 50.000
» 761 titoli di L. 100.000
» 334 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.702 titoli per il complessivo valore nominale di L. 266.000.000;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª Emissione, di:
n. 212 titoli di L. 25.000
» 320 titoli di L. 50.000
» 427 titoli di L. 100.000
» 404 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.363 titoli per il complessivo valore nominale di L. 266.000.000;

3) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª Emissione, di:
n. 218 titoli di L. 25.000
» 283 titoli di L. 50.000
» 794 titoli di L. 100.000
» 644 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.939 titoli per il complessivo valore nominale di L. 421.000.000;

4) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª Emissione, di:
n. 166 titoli di L. 25.000
» 217 titoli di L. 50.000
» 600 titoli di L. 100.000
» 485 titoli di L. 500.000

in totale n. 1.468 titoli per il complessivo valore nominale di L. 317.500.000.

d) In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini »:
Estrazione a sorte di:
n. 162 titoli di L. 25.000
» 327 titoli di L. 50.000
» 1.011 titoli di L. 100.000
» 991 titoli di L. 500.000

in totale n. 2.491 titoli per il complessivo valore nominale di L. 617.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il presidente: ODORIZZI

(9432)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4042 del 27 giugno 1963;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Caroselli Giuseppe . . . punti 50,38180
2. Di Muro Leonardo . . . » 48,84000
3. D'Attoma Giovanni . . . » 47,04540
4. Talarico Michele . . . » 46,64540
5. Di Pietro Francesco . . . » 45,00000
6. Grossi Giuseppe . . . » 44,20270

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6159 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del Regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Caroselli Giuseppe: Putignano (prima condotta);

2) Di Muro Leonardo: Canosa di Puglia (seconda condotta);

3) D'Attoma Giovanni: Binetto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

(9149)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vacante nel comune di Aulla.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vacante nel comune di Aulla (2ª sede), indetto con decreto n. 1552 del 19 maggio 1962;

Veduti i verbali depositati dalla Commissione suddetta, nonchè gli atti del concorso relativo;

Riscontrata la regolarità delle operazioni della Commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della farmacia vacante nel comune di Aulla.

1. Biagini dott. Luigi . . . punti 74,94
2. Viti dott. Nicola . . . » 65,59
3. Cevenini dott. Giuseppa . . . » 57,25
4. Scarale dott. Mario . . . » 52,85
5. Pagano dott. Gino . . . » 47,49

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, esposto all'Albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Massa, addì 15 ottobre 1963

Il medico provinciale GALLO

(9123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11484, del 25 luglio 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;

Vista la nota del comune di Gallodoro in data 23 settembre 1963, prot. n. 1703, dalla quale risulta che il dott. Paternitì Giuseppe, vincitore del posto di condotta medica, ha rinunziato alla nomina;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate;

Visto l'art. 26 del Regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta

Il concorrente dott. Di Pietro Vincenzo, è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Gallodoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed inviato al sindaco del Comune suddetto per l'esecuzione.

Messina, addì 19 ottobre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(9150)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.